

n. 245/17 Prot.



**PROCURA GENERALE della REPUBBLICA
presso la Corte d'Appello di Potenza**

**All'Onorevole Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Potenza
Alla cortese attenzione del Presidente, Avv. Giampaolo
Brienza**

**Oggetto: Le linee guida in tema di concordato in appello emanate
dalla Procura Generale (artt. 599 bis e 692 co. 1 bis cpp).**

L'interlocuzione effettuata con i Magistrati dell'Ufficio e con i Capi e le Rappresentanze delle Procure del Distretto ha consentito di formulare linee guida orientative ai fini dell'applicazione dell'istituto, aggiornabili alla luce delle concrete esperienze processuali e dei suggerimenti dell'Avvocatura, anche con particolare riferimento ai tempi di presentazione dell'istanza.

Il criterio seguito è quello per il quale, dovendo il Procuratore Generale rispettare il principio della piena autonomia del Pm in udienza (artt. 599 bis co. 4 e 53 co. 1 cpp) le linee guida non possono a priori predeterminare i contenuti del concordato, indicando limiti di riduzione della pena ovvero fattispecie di reato ostative, ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

Le linee guida devono invece indicare gli elementi di valutazione cui informare la scelta da parte dell'ufficio requirente di secondo grado.

Si è pertanto stabilito che questa Procura accederà all'istituto tenendo conto dei seguenti criteri:

- gravità dei fatti e capacità a delinquere degli imputati;
- ricollegabilità degli stessi a fenomeni o a metodologie criminali pervasive nell'ambito del distretto, sì da suscitare particolare allarme sociale;
- rilevante complessità ed apprezzabile serietà delle questioni, in fatto e/o in diritto, proposte dalla difesa (processo squisitamente indiziario, questioni di nullità) ovvero dal P.M., soprattutto in caso di esigenza di rinnovazione del dibattimento in appello;
- condotta riparatoria del reo;
- procedimenti particolarmente complessi, in tal caso valutando prudentemente l'ipotesi di concordato riguardante solo alcuni degli imputati;
- termini di prescrizione prossimi in relazione al presumibile arco procedimentale;
- opportunità di interlocuzione preventiva con lo scrivente, ferma restando l'autonomia decisionale del Pm di udienza;
- tempi di presentazione della richiesta (successivamente alla citazione dell'imputato e, auspicabilmente, e previa consultazione con l'Avvocatura, a cura dello scrivente, con sufficiente anticipo rispetto alla data di udienza: in linea di massima, 15 gg. prima);
- valutazione estremamente prudentiale in merito all'applicazione del concordato, in caso di procedimento abbreviato in primo grado.

Ossequi

Potenza, 23.11.2017

Il Procuratore Generale
Armando D'Alterio

